

REGIONE PIEMONTE

Comune di Biella

Provincia di Biella

**MODIFICA AL P.R.G.C. NON COSTITUENTE VARIANTE
AI SENSI DELL'ART. 17, C.12°, LETT. G), L.R. 56/77 E S.M.I**

EDIFICIO PER IL CULTO IN VIA DANESE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Progettista: Arch. Alberto Cecca

Responsabile
del procedimento: Arch. Alberto Cecca

novembre 2021

PREMESSA

Il Comune di Biella è dotato della seguente strumentazione urbanistica generale:

- Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 89 – 20601 del 3/5/1988;
- Variante al P.R.G.C. relativa al Centro Storico ed ai Nuclei di Antica Formazione, nonché di adeguamento al Sistema Informativo Territoriale ed a variazioni normative approvata con D.G.R. n° 8 – 6438 del 1/7/2002;
- Variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n.15-6105;

oltre alle seguenti varianti parziali:

- N.1/2007 approvata con delib. C.C. n° 11 del 4.2.2008;
- N.2/2007 approvata con delib. C.C. n° 8 del 4.2.2008;
- N.3/2007 approvata con delib. C.C. n° 41 del 7.4.2008;
- N.1/2008 approvata con delib. C.C. n° 103 del 1.7.2008;
- N.2/2008 approvata con delib. C.C. n° 170 del 10.11.2008;
- N.3/2008 approvata con delib. C.C. n° 33 del 03.03.2009;
- N.1/2009 approvata con delib. C.C. n° 157 del 1.12.2009;
- N.2/2009 approvata con delib. C.C. n° 36 del 24.03.2010.
- N.1/2010 approvata con delib. C.C. n° 104 del 27.09.2010.
- N.1/2011 approvata con delib. C.C. n°3 del 31.01.2012;
- N.2/2011 approvata con delib. C.C. n°154 del 20.12.2011;
- N.3/2011 adottata con delib. C.C. n°12 del 21.02.2012.
- N.1/2012 approvata con delib. C.C. n°89 del 24.11.2012;
- N.1/2015 approvata con delib. C.C. n°19 del 22.03.2016;
- N.1/2016 approvata con delib. C.C. n°27 del 2.05.2017;
- N.1/2018 approvata con delib. C.C. n°30 del 26.05.2020;

oltre alle seguenti varianti strutturali:

- n.1 STR approvata con delib. C.C. n°47 del 27.4.2010.
- n.2 STR approvata con delib. C.C. n°20 del 22.03.2016

La presente modificazione consiste nel recepimento di un istanza di modificazione di area a servizi pubblici per la localizzazione di un edificio per il culto, il tutto come meglio esplicitato nei seguenti elaborati:

- **Relazione illustrativa;**
- **TAV. 7.1 sud** – planimetria di piano, scala 1:5.000;
- **TAV. 8.21 - 8.22** – azionamento di piano, scala 1:2.000

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai sensi dell'art 17 comma 12 della legge regionale 56/77 e s.m. e i. non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale :

"a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;

h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG."

Pertanto, ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. g), la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico non costituisce variante al Piano Regolatore e sono assunte dal comune con deliberazione consiliare.


Note in materia di Valutazione ambientale strategica

In materia di VAS, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 17 della LR 56/77 e smi, la presente modificazione non costituendo variante al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.U.R. non è sottoposta a procedimento VAS.

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA MODIFICA

La Parrocchia Ortodossa Romena di San Cipriano di Cartagine, con sede in Biella via Avogadro n.16, in persona del suo legale rappresentante, in qualità di promissario acquirente dei terreni siti in Biella foglio 54 particelle 310(parte), 311, 312(parte), in data 12.11.2021 con nota prot. 56543 ha presentato al Comune di Biella istanza per la modifica della destinazione urbanistica di detta area, corredata da un progetto preliminare relativo ad un intervento edificatorio volto alla realizzazione di una Chiesa Ortodossa.

Il progetto trasmesso rispetta i parametri urbanistici della zona a servizi pubblici "Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubbliche e di uso pubblico S - Zone per le attrezzature di interesse comune, civili e religiose, e le attrezzature sportive - S.2", fatto salvo che per l'altezza del fabbricato il cui tetto raggiunge la quota al colmo di 10.08 ed il campanile di 18.35 m, laddove l'altezza massima ammissibile è pari a 12 metri;



Corografia dell'intervento

Gli atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, sono idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

Fatta salva l'eventuale deroga rispetto al parametro dell'altezza massima, l'iniziativa proposta necessita di adeguamento dello strumento urbanistico mediante la procedura di cui all'art. 17 comma 12 lett. g) della L.R. 56/77, al fine di assegnare all'area in esame oltre alla destinazione vigente, "Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza

pubbliche e di uso pubblico S – per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport – S3”, anche la destinazione di “Aree per servizi di livello comunale afferenti la residenza pubbliche e di uso pubblico S – Zone per le attrezzature di interesse comune, civili e religiose, e le attrezzature sportive – S.2”;



Estratto PRGC vigente con inserimento del Simbolo S2 per attività

Si precisa che l’area non è soggetta a vincoli sovraordinati né a limitazioni di carattere geomorfologico od idraulico desumibili dalla Carta di sintesi allegata al PRGC vigente in cui risulta classificata in Classe I (Fattibilità senza particolari limitazioni)